



**COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)
Città metropolitana di MILANO**

REG.ORDINANZE N. 78/2026

Area Sicurezza e Trasporti locali

OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 72/2026 DEL 11/06/2026 – ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA STEFFENINI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA SFORZA (ESCLUSA) E L'INTERSEZIONE CON VIA MONTI (ESCLUSA) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS.

I L F U N Z I O N A R I O

Premesso che:

- con Ordinanza n. 72/2026 del 11/06/2026 è stata disposta l'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Steffenini, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Sforza (esclusa) e l'intersezione con Via Monti (esclusa), per consentire l'esecuzione dei lavori di sostituzione della rete gas da parte della ditta Palladini F.lli;
- il suddetto provvedimento prevedeva la validità dal giorno 15/06/2026 al giorno 30/06/2026, nella fascia oraria 08:00 – 18:00, dal lunedì al venerdì, escluso il martedì mattina (ore 07:00-14:00) in occasione del mercato settimanale, e comunque fino all'effettivo termine dei lavori;

Vista la richiesta pervenuta in data 25/06/2026, Prot. n. 10896, con la quale la ditta Palladini F.lli ha comunicato il rallentamento dell'esecuzione dei lavori a causa delle elevate temperature e ha richiesto la proroga della validità dell'Ordinanza n. 72/2026 fino al giorno 10/07/2026, al fine di consentire l'ultimazione degli interventi previsti;

Considerato che:

- permane la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità pubblica durante la prosecuzione dei lavori;
- risulta opportuno prorogare i provvedimenti viabilistici già adottati con la citata Ordinanza n. 72/2026, limitatamente al periodo necessario al completamento delle opere;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al sottoscritto inerentemente alla sottoscrizione del presente atto ai sensi delle disposizioni vigenti;

Visti gli art. 5, 7 e 37 del vigente Codice della Strada D. Lgs. 285/92;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A

1. **La proroga della validità dell'Ordinanza n. 72/2026 del 11/06/2026 relativa all'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in Via Steffenini, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Sforza (esclusa) e l'intersezione con Via Monti (esclusa), fino al giorno 10/07/2026.**

2. Restano confermate tutte le altre disposizioni, prescrizioni e modalità operative contenute nell'Ordinanza n. 72/2026 del 11/06/2026, ivi comprese le limitazioni alla circolazione, la segnaletica temporanea da installare e mantenere a cura della ditta esecutrice, nonché il limite massimo di velocità di 30 km/h in prossimità dell'area di cantiere.
3. La presente proroga avrà efficacia dal giorno successivo alla scadenza originariamente prevista dall'Ordinanza n. 72/2026 e comunque fino al 10/07/2026, salvo ultimazione anticipata dei lavori.

DISPONE

- che la ditta esecutrice dei lavori provveda al mantenimento della segnaletica stradale temporanea già installata, integrandola ove necessario, conformemente al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione;
- che siano garantite le condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare nelle aree interessate;
- che, qualora i lavori dovessero terminare anticipatamente rispetto al termine prorogato, la ditta provveda all'immediata rimozione della segnaletica e al ripristino delle condizioni ordinarie di circolazione.

A norma dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza:

- è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
- in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti coloro cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art.12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo on line e in Amministrazione Trasparente nella Sezione Provvedimenti Sotto sezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi.

Dalla Residenza Municipale, 25/06/2026

**Il Responsabile dell'Area
Sicurezza e Trasporti locali
(ARTURO FIORANI / ArubaPEC S.p.A.)**